

Il presidente federale, a seguito della comunicazione della commissione tecnica antidoping della Federazione medico sportiva italiana, la quale aveva accertato la presenza di «fentermina» nei campioni biologici prelevati, subito dopo la gara Roma/Bari, disputata il 23 settembre 1990, ai calciatori Angelo Peruzzi ed Andrea Carnevale, tesserati per l'A.S. Roma, li deferiva alla commissione disciplinare presso la Lega nazionale professionisti, ritenendoli responsabili della violazione dell'art. 32 del codice di giustizia sportiva; deferiva anche l'A.S. Roma, quale responsabile indiretta della violazione ascritta ai suddetti suoi tesserati.

e dopo gli accertamenti effettuati dall'ufficio indagini su eventuali responsabilità dell'A.S. Roma, il 13 ottobre la commissione disciplinare, competente a decidere in prima istanza vertendosi in un'ipotesi di illecito sportivo (art. 19, 3° comma, codice di giustizia sportiva), infligge a Carnevale e Peruzzi la sanzione di un anno di squalifica, ed alla Roma la sanzione di lire 150.000.000 di ammenda. Decisione questa che, con opportuna celerità, viene in data 30 ottobre confermata in ultima istanza dalla commissione d'appello federale (Caf).

Con la decisione in rassegna i due calciatori vengono severamente puniti per avere coscientemente fatto uso prima di una partita ufficiale di «fentermina», sostanza inserita tra quelle vietate indicate dagli elenchi della Federazione medico sportiva italiana.

La vicenda in oggetto, anche per gli strascichi avuti in campo giudiziario, ha incentivato il dibattito sugli apparati di controllo e sanzionatori apprestati dall'ordinamento per eliminare, o ridurre al minimo, il ricorso da parte degli atleti a prodotti farmacologici, che oltre a rilevarsi a lungo andare nocivi per la salute a causa degli effetti collaterali finiscono anche per alterare il regolare andamento delle competizioni sportive, il cui risultato deve dipendere da un leale e corretto confronto tra le qualità fisiche e morali dei contendenti, senza essere in alcun modo influenzato da fattori estranei diretti a migliorarne artificiosamente il rendimento agonistico.

Peraltro, un riesame dei numerosi problemi correlati all'uso di sostanze dopanti si rivela estremamente utile anche in considerazione del fatto che sulla materia, almeno per quanto riguarda i profili giuridici, i contributi dottrinari, non certo per la loro indubbia qualità (cfr. al riguardo A. VIGORITA, *Il doping degli atleti nel diritto ordinario ed in quello sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 273; A. ALBANESI, *Tutela sanitaria delle attività sportive*, *ibid.*, 385; I. MILITERNI, *Quale record: sportivo o farmacologico?*, *id.*, 1985, 585, cui *adde*, da ultimo, A. MARTONE, *Il doping nell'ordinamento sportivo*, in *Corriere giur.*, 1990, 1209-1210), ma per il loro ristretto numero, non risultano pari all'importanza ed alla delicatezza della materia.

Già da tempo dalla medicina sportiva sono stati messi in luce i deleteri effetti delle sostanze farmacologiche di più estesa utilizzazione, come le anfetamine (simpamina, methredina, pervin, ecc.) che, agendo sull'intera attività neuro-psichica dell'atleta, esaltano la forza agonistica ed accentuano l'attenzione e la velocità di reazione, togliendo contestualmente all'atleta la capacità di avvertire i fisiologici limiti della stanchezza si da spingerlo a superare quella soglia di resistenza, oltre la quale il perdurare di ogni sforzo si traduce in un consistente pericolo per l'incolumità fisica. Nella stessa direzione si sono a più riprese evidenziati i nocivi effetti collaterali dell'uso prolungato dei steroidi anabolici (formazioni sintetiche a base di testosterone ed altri ormoni maschili), che per essere capaci di aumentare il peso, la vigoria fisica e la consistenza delle fasce muscolari, hanno trovato una non marginale diffusione tra gli atleti di alcune discipline (sollevamento pesi; pugilato, atletica leggera, segnatamente per i settori lanci e corse, ecc.) (cfr. per tutti in argomento: ALBANESI, *op. cit.*, 393; F. ALBEGGIANI, *Sport (dir. pen.)*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano 1990, XLII, 541-542, cui si rinvia per la bibliografia in materia di identificazione degli effetti del doping, in una prospettiva specificamente medica).

L'indicata incidenza della pratica del doping sulla salute dell'atleta, con la sua capacità di incidere sui risultati della competizione agonistica, determina un diverso genere di conseguenze all'interno dell'ordinamento sportivo e di quello statale.

È opinione unanimemente condivisa che l'assetto normativo dell'attività sportiva, per la sua specialità, mantiene rispetto all'ordinamento statale una propria autonomia, che trova il suo fondamento in ragioni sistematiche discendenti dalla teoria della pluralità degli ordinamenti (cfr. per i diversi possibili atteggiamenti che l'ordinamento statale può assumere nei riguardi di quello sportivo: Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, *Foro it.*, 1990, I, 899; in dottrina vedi ALBANESI, *op. cit.*, 412, nota 18, cui *adde* A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 29) e che

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO; decisione 30 ottobre 1990; ric. Associazione sportiva Roma, Carnevale e Peruzzi.

Sport — Sostanze dopanti — Uso da parte di tesserati alla Figc — Illecito sportivo.

I calciatori professionisti che, con una condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, facciano uso di sostanze dopanti sono puniti con la sanzione della squalifica giusta il combinato disposto degli art. 32 e 34 del codice di giustizia sportiva della Figc, che vieta il ricorso a dette sostanze a tutela della salute dell'atleta ed a difesa della lealtà e della rettitudine sportiva (nella specie, sono stati puniti con la squalifica per un anno due calciatori che in prossimità di una gara di campionato di calcio della massima divisione, alla quale hanno partecipato, hanno assunto «fentermina», sostanza vietata dal regolamento dei controlli antidoping dell'Uefa e compresa negli elenchi compilati a cura della Federazione medico sportiva italiana). (1)

(1) Il doping tra normativa sportiva ed ordinamento statale.

La decisione ha avuto vasta eco nel mondo sportivo perché ha finito per privare lo spettacolo calcistico delle prestazioni agonistiche di due giocatori, che nel rispettivo ruolo di portiere ed attaccante vanno annoverati tra i migliori in Italia e che per il loro notevole tasso tecnico potevano assicurare al loro club di appartenenza un miglior piazzamento nell'attuale campionato di massima divisione.

Al fine di una più agevole lettura e comprensione del provvedimento in esame appare opportuno procedere ad una, seppure sommaria, ricostruzione storica dell'intera vicenda.

Il 23 settembre 1990, al termine della partita Roma-Bari, conclusasi con la vittoria della Roma per uno a zero, due suoi giocatori, Peruzzi e Carnevale, vengono sottoposti a controllo antidoping. Il 1° ottobre il segretario della Federmedici sportiva informa il presidente della Federazione italiana gioco calcio che i due sono stati trovati «positivi», risultato questo confermato dalle successive controanalisi.

Dopo che il presidente federale aveva proceduto al deferimento dei due tesserati per violazione dell'art. 32 del codice di giustizia sportiva

Successivamente, in data 11 ottobre 1990, pervenivano alla suddetta commissione gli atti attinenti allo stesso caso doping, assunti dal capo dell'ufficio indagini della Figg nel corso dell'inchiesta demandata per accertare eventuali responsabilità nell'ambito dell'assetto societario della A.S. Roma.

Contestati ritualmente i fatti addebitati ai suddetti responsabili, il dibattimento veniva espletato nella riunione del 13 ottobre 1990, al termine della quale la commissione disciplinare infliggeva ai due deferiti la sanzione della squalifica per anni uno ed all'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di lire 150.000.000.

Avverso la suddetta decisione l'A.S. Roma per sé e per il calciatore Angelo Peruzzi, nonché ciascuno dei due tesserati, hanno proposto reclami a questa commissione d'appello federa-

le, ed hanno chiesto che venisse dichiarato non luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nei loro confronti; in linea subordinata, che venisse applicata ai due tesserati la sanzione della sospensione nel minimo previsto ed all'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda sempre nel minimo.

All'odierna riunione sono comparsi il procuratore federale ed i tre appellanti, assistiti dai rispettivi rappresentanti.

In via preliminare è stata disposta la riunione dei reclami.

Il procuratore federale ha concluso per la conferma dell'appellata decisione, mentre i rappresentanti dei ricorrenti, dopo aver illustrato i motivi posti a sostegno dei rispettivi reclami, hanno chiesto l'accoglimento delle richieste in essi esposte.

Deve essere immediatamente precisato che nel presente proce-

continua a fornire la logica giustificazione alla permanenza della validità delle c.d. «clausole compromissorie» attraverso le quali si impedisce ai tesserati Coni di far valere i propri diritti nei confronti delle federazioni di appartenenza in sede di giudizio ordinario (vedi, da ultimo, in argomento C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, id., 1987, 237 ed ancora G. CATALANO, *Ordinamento sportivo e sindacabilità: le sezioni unite sul «parquet»* (osservazioni a Cass. 26 ottobre 1989, n. 4399, cit.), in *Foro it.*, 1990, I, 899, per l'affermazione che il «muro» alla giustizia ordinaria creato dalla famigerata clausola compromissoria ...sembra più difficile da abbattere di quello di Berlino...»).

L'indicata autonomia dei due ordinamenti si riflette nel rapporto tra illecito sportivo e quello penale. Così la stessa condotta tenuta dall'atleta può violare l'ordinamento sportivo e non quello penale, ed essere in tal caso sanzionata unicamente dal giudice sportivo. Può invece configurarsi con ambedue le normative ed in tal caso la giustizia sportiva perseguirà e sanzionerà il fatto secondo le regole federali ed il giudice ordinario alla stregua di quelle dell'ordinamento statale (così R. FRASCAROLI, *Sport* (dir. pubbl. e priv.), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1990, XLIII, 534).

Ed è forse proprio nella materia in esame che si ha la più chiara attestazione della piena autonomia dei due diversi ordinamenti in quanto a fronte di identici comportamenti pluri-offensivi — perché diretti a ledere contestualmente da un lato la lealtà sportiva, alterando la parità di condizioni agonistiche tra i diversi contendenti partecipanti alle competizioni sportive (per l'affermazione che la proibizione del doping nell'ordinamento sportivo trova la sua giustificazione nel principio della *par condicio* perché l'atleta che fa uso di sostanze stimolanti, aumentando il proprio rendimento, altera artificialmente a proprio vantaggio l'iniziale posizione di equilibrio vedi A. BARBARITO MARANI TORO, *Questioni giuridiche nel procedimento per doping a carico del Bologna F.C.*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, 364), e dall'altro l'interesse collettivo di assicurare l'integrità fisica di quanti si dedicano alla pratica sportiva — si assiste ad un diverso approccio normativo e ad una concorrente e differenziata risposta a livello sanzionatorio.

Qualsiasi discorso che non voglia essere sommaro deve, pertanto, prendere le mosse da un esame delle specifiche modalità attraverso le quali gli organismi sportivi tendono a combattere e prevenire il ricorso a pericolose sostanze ed a discutibili metodiche dirette a migliorare il rendimento dell'atleta.

Orbene, evidenti esigenze di omogeneizzazione normativa, correlate strettamente all'enorme diffusione di alcune discipline, hanno indotto il Comitato olimpico internazionale a prendere numerose iniziative volte a fare recepire dagli ordinamenti sportivi dei singoli Stati identiche procedure di controllo antidoping ed uniformi sistemi sanzionatori. Per dare concreta attuazione a tali iniziative, il Comitato olimpico nazionale italiano, con una direttiva del 22 luglio 1988 indirizzata alle federazioni sportive nazionali, ha invitato queste ultime ad adottare gli elenchi delle sostanze doping approvate dagli organi del Cio con l'indicazione delle relative sanzioni ed a rendere più «severe» dette sanzioni a carico dei tesserati che fanno uso di dette sostanze (per le condotte antidoping messe in atto a livello nazionale ed internazionale, vedi *amplius* MARTONE, *op. cit.*, 1209).

Di recente, alla suddetta direttiva si è adeguata, seppure in parte, la Federazione gioco calcio apprestando un sistema punitivo incentrato su di una maggiore severità e su di una più opportuna e meglio delineata gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ed invero la precedente normativa, vigente all'epoca dei fatti oggetto della decisione della Caf, prevedeva per l'atleta, che assumeva (prima o durante la gara, anche attraverso l'uso di prodotti terapeutici) «sostanze capaci di aumentare artificialmente le prestazioni agonistiche», la punizione della squalifica a tempo determinato di durata non inferiore a quattro gare ufficiali, ed in caso di recidiva un aggravamento di sanzione fino al massimo

applicabile (cfr. il precedente testo degli art. 32 e 34 codice di giustizia sportiva).

La nuova normativa, con una più articolata regolamentazione, prevede per il doping «pesante» (steroidi anabolizzanti, derivati delle anfetamine e di altri stimolanti, caffeina, diuretici, betabloccanti, fentermina, analgesici e narcotici) la squalifica da sei mesi sino a due anni e la radiazione in caso di recidiva; mentre per il doping «leggero» (efedrina, fenilpropanolamina, codeina e sostanze similari) la squalifica per tre mesi per la prima infrazione e da sei mesi a due anni per la seconda infrazione, ed infine la radiazione per la terza. Al fine di rendere maggiormente efficace il sistema sanzionatorio si è poi disposta l'intensificazione dei controlli, rendendoli obbligatori dal 24 febbraio 1991 per tutte le partite di A e di B su due giocatori per squadra, alla presenza di un ispettore della Figg affiancato dal medico sportivo preposto al prelievo, con un notevole dispendio economico da parte della Lega calcio (cfr. l'articolo *Un miliardo contro il doping*, in *La Repubblica* del 16 febbraio 1991, 39).

Ma, oltre che per l'atleta presenta, come si è detto, profili di illecità anche per l'ordinamento statale.

Alla pratica del doping, valutata soprattutto nell'ottica dei rischi per l'incolumità fisica dello sportivo, fanno diretto riferimento gli art. 3 e 4 l. 26 ottobre 1971 n. 1099, che assoggettano a pena pecuniaria l'impiego (da parte degli atleti), la somministrazione (da parte di terzi) e la detenzione (in occasione di competizioni sportive e negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto) di sostanze dirette a modificare artificialmente le energie naturali e tali da risultare nocive per la salute dell'atleta.

È stato di recente affermato che le suddette disposizioni, nonostante la previsione della sola sanzione pecuniaria, non possono considerarsi depenalizzate ai sensi dell'art. 36 (*rectius*: 32) l. 24 novembre 1981 n. 689, per essere inquadrate tra le norme relative alla prevenzione ed infortuni sul lavoro ed all'igiene sul lavoro, e per costituire, pertanto, ancora, alla stregua del dettato dell'art. 34, lett. n), l. n. 689, reati contravvenzionali (in tali sensi esatti ALBEGGIANI, *op. cit.*, 542, il quale a conforto della sua tesi aggiunge che le disposizioni antidoping, come le norme relative all'igiene del lavoro, hanno la finalità di tutelare l'integrità fisica del lavoratore e ricorda infine che oggi l'attività sportiva è in prevalenza riconducibile allo schema del contratto di lavoro).

Avverso tale tesi si è opposta la significativa circostanza che mentre gli art. 3 e 4 l. n. 1099 del 1971 erano espressamente esclusi dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 14 l. 24 dicembre 1975 n. 706 (che pure degradava ad illeciti amministrativi una serie di contravvenzioni punibili con l'ammenda), la successiva l. 689/81 non ha dettato analoga disposizione, per cui non sembra consentito negare l'estensibilità della generale depenalizzazione dettata dall'art. 32 anche alle fattispecie in esame (cfr., in tali sensi, S. LARIZZA, *Profili critici della politica di depenalizzazione*, in *Riv. it. dir. e proc. civ.*, 1981, 74 ss.; G. VENEZIANO, in AA.VV., *Modifiche al sistema penale*, vol. I, *Depenalizzazione e illecito amministrativo*, Milano, 1982, 94).

L'affermare poi che la l. 1099/71 sia diretta a tutelare l'atleta in quanto lavoratore non tiene conto che quest'ultima legge per il suo carattere generale vale per qualsiasi atleta e non solo per quelli per i quali è configurabile un rapporto di lavoro subordinato (su cui vedi per tutti, anche in relazione all'epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981 n. 91, F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *Sul rapporto tra Figg e calciatori delle squadre nazionali*, in *Foro it.*, 1990, I, 3171) e che la sua ratio è quella di salvaguardare la stessa funzione sociale della pratica sportiva inconciliabile con il ricorso a sostanze capaci di incidere in termini negativi sulle doti fisiche e morali di quanti si dedicano alle diverse discipline sportive.

Ma la pratica del doping comporta la sanzionabilità sotto altro versante nei casi in cui le sostanze usate dall'atleta, oltre che essere vietate

dimento un dato è certo ed incontrovertibile: l'assunzione di «fentermina» da parte dei due incolpati, sostanza vietata dal regolamento dei controlli antidoping dell'Uefa e compresa negli elenchi compilati a cura della Federazione medico sportiva italiana. Partendo da tale presupposto, che non è smentito né dagli atti, né dai due calciatori, l'unica indagine da svolgere è la ricerca della causa dell'assunzione della sostanza, al fine di accertare se vi è una responsabilità dei protagonisti dell'attuale vicenda, e, se accertata, a quale, titolo attribuirli e di conseguenza determinare la congruità della sanzione inflitta dai primi giudici.

Esattamente, la difesa richiama l'attenzione sulla norma dell'art. 32, 2° comma, del codice di giustizia sportiva, la quale,

dall'ordinamento sportivo, siano incluse tra quelle stupefacenti o psicotropiche elencate nelle tabelle del ministero della sanità.

La l. 26 giugno 1990 n. 162, ribaltando il precedente sistema basato sulla non punibilità del consumatore occasionale trovato in possesso di una «modica quantità» di droga, statuisce all'art. 13 che «È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope»; nel caso in cui il possesso della sostanza non supera i quantitativi massimi che rientrano nel concetto di «dose media giornaliera» (fissati dal ministero della sanità per tutto il territorio nazionale) prevede poi, con gli art. 15 e 16, un'articolata procedura prima amministrativa e poi giudiziaria, con una gradualità di sanzioni (semplice invito a non più drogarsi; sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto, ecc.). Quando però si superano le dosi individuali l'art. 14 per fatti di «lieve entità» prevede da 1 a 6 anni di reclusione per le droghe pesanti (sostanze comprese nelle tabelle I e III del ministero della sanità) e da 6 mesi a 4 anni di reclusione per le droghe leggere (oltre alla multa in ambedue i casi).

Con ciò non si esaurisce ancora la capacità reattiva dell'ordinamento statale, in quanto altre recenti disposizioni, pur dettate per distinte e ben individuate finalità, si prestano ad essere utilizzate nella lotta contro la diffusione del doping. Ed invero, in occasione di competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal Coni (dall'Unire o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti), l'assunzione da parte dell'atleta di sostanze dopanti dirette ad alternarne (in meglio o in peggio) il rendimento in gara può concretizzare gli estremi del delitto previsto nella seconda parte dell'art. 1 l. 13 dicembre 1989 n. 401, che appunto prevede la punibilità con la reclusione da un mese ad un anno (e con la multa da lire cinquecentomila a lire duemilioni) di chi «compie atti fraudolenti» al fine di raggiungere «un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione» (cfr., su tale fattispecie delittuosa definita a «consumazione estremamente anticipata», A. LAMBERTI, *La frode sportiva*, Napoli, 1990, 210-213, che fa riferimento all'ipotesi di un giornalista, che, avendo libero accesso negli spogliatoi, induca uno o più partecipanti a bere una bevanda miscelata in precedenza con una sostanza soporifera, dicendo che si tratta di un tonificante autorizzato, cui adde T. PADOVANI, in *Legislazione pen.*, 1990, 94, che riscontra il reato in esame allorché si incida sulla realtà attraverso un artificio, ad es. «attraverso l'alterazione degli attrezzi sportivi, o degli strumenti di misurazione della prova, o mediante il c.d. doping degli atleti o degli animali impiegati». Per i rapporti tra frode sportiva e truffa anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 401, cfr. invece per tutti G. VASSALLI, *La frode sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 13; P. NUVOLONE, *L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art. 640 c.p.*, in *Indice pen.*, 1981, 25).

Per quanti svolgono attività agonistica a livello professionistico le sanzioni sportive presentano comunque rispetto all'intervento punitivo statale una maggiore afflittività per incidere in maniera diretta sul rapporto lavorativo, determinandone nei casi di maggiore gravità la cessazione attraverso la radiazione dell'atleta dai ruoli federali. L'efficacia dell'apparato sanzionatorio dell'ordinamento sportivo risulta poi rafforzata dalla snellezza delle procedure che ne garantisce la necessaria tempestività.

È *communis opinio* che il giudizio che si svolge davanti agli organi federali, deputati a giudicare sulla regolarità della condotta dei tesserati, costituisca un procedimento disciplinare con caratteristiche tipiche delle attività giurisdizionali (presenza di un illecito, terzietà dell'organo giudicante, contraddittorio, doppio grado di giurisdizione, stabilità della decisione finale, ecc.) (cfr. in giurisprudenza per una indicazione dei meccanismi procedurali e garantistici ai quali devono obbligatoriamente attenersi gli organi della giustizia sportiva: Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 1968, n. 197, *Foro it.*, Rep. 1969, voce *Sport*, n. 26; 6 marzo 1973, n. 80, *id.*, Rep. 1973, voce *cit.*, n. 3; Tar Lazio, sez. III, 13

uniformandosi al principio affermato dal legislatore statale, recita che «l'autore del fatto risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

Orbene, escluso che il fatto sia stato commesso per caso fortuito o forza maggiore e ritenuto di conseguenza che la «fentermina» non può essere stata assunta se non per dolo o per colpa, preminente è l'indagine sulla componente volitiva, poiché

ottobre 1980, n. 882, *id.*, 1981, III, 459. In dottrina vedi per tutti F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, 439; *Id.*, in *Legislazione pen.*, 1990, 98-99).

Ed è egualmente diffusa l'opinione che lo svolgimento di questo procedimento non risente in alcun modo delle vicende del giudizio penale contestualmente pendente in quanto i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono ispirati «alla libera autodeterminazione di ciascuno di essi in ordine alla rilevanza da attribuire ai vari comportamenti umani» (così LUISO, *op. ult. cit.*, 97). In verità, sulla problematica del coordinamento tra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo si è assistito negli anni passati ad un acceso dibattito, il cui punto centrale riguardava — in caso di contemporanea pendenza dei due procedimenti — l'applicabilità del disposto dell'art. 3 c.p.p. del 1930, con la conseguente sospensione del procedimento disciplinare (cfr. in argomento per le diverse posizioni E. FORTUNA, relazione di sintesi in *Illecito penale e illecito sportivo*, Atti del convegno di Venezia 12-14 dicembre 1980, in *Riv. dir. sport.*, 1981, 224). Attualmente però non può dubitarsi della reciproca indipendenza dei due giudizi in quanto essendo il nuovo processo improntato a principi accusatori, incentrato quindi su accertamenti sorretti da prove introdotte ed elaborate dalle parti, non ha più ragione d'essere «uno status privilegiato del sapere giudiziario penale», capace di provocare, al solo apparire di un fatto reato in occasione di giudizi civili, amministrativi o disciplinari, la sospensione del processo (così E. AMODIO, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, I, 437). Una significativa espressione di tali principi — che testimonia tra l'altro della presa d'atto da parte del legislatore ordinario dell'estesa autonomia tradizionalmente goduta dall'ordinamento sportivo — è rappresentata dall'art. 2 l. n. 401 del 1989 che stabilisce infatti che l'esercizio dell'azione penale per il reato di frode sportiva non condiziona il normale svolgimento del procedimento disciplinare né impedisce in alcun modo l'omologazione delle gare o l'adozione di ogni altro genere di provvedimenti da parte degli organi sportivi (cfr., per l'opinione che nega la sospensione del procedimento disciplinare sportivo in presenza di un processo penale, LUISO, *op. ult. cit.*, 98-99; ALBEGGIANI, *op. cit.*, 558).

L'autonomia tra ordinamenti, di cui si sono succintamente delineati i tratti più significativi, non deve però trasformarsi in una netta separazione dei sistemi normativi essendo indispensabile per assicurare un alto e costante tasso di credibilità all'esercizio delle discipline sportive, specialmente a livello professionistico, una unanimità di intenti con l'abbandono di interventi limitati e settoriali. In un siffatto contesto appaiono sicuramente utili l'attenzione vigile dell'opinione pubblica sugli aspetti sociali dello sport, l'affermarsi di un atteggiamento culturale diretto a disincentivare condotte illecite e poco trasparenti, e, su di un diverso versante, un più intenso coinvolgimento dei sodalizi sportivi nell'attività di controllo dei propri dipendenti che valga a sanzionare colpevoli inerzie o interessate complicità (cfr., al riguardo, MARTONE, *op. cit.*, 1210, per il quale in tutte le gare a squadra la società dovrebbe essere sanzionata con la perdita della gara alla quale ha partecipato con l'atleta risultato positivo all'esame antidoping, essendo incontestabile che tale partecipazione abbia alterato il regolare andamento della gara, come nel caso di utilizzazione di atleta non in regola con il tesseramento o squalificato).

Nei tempi antichi, specialmente nel mondo classico, lo sport era insieme rito, culto, pratica religiosa; l'atleta veniva sovente considerato un eroe: nella vittoria si intravedeva un segno della benevolenza divina (per una esauriente ricostruzione dello sport nelle diverse epoche, cfr., da ultimo, R.D. MANDELL, *Storia culturale dello sport*, Laterza, 1989). Nella nostra epoca invece lo sport — anche in ragione della sua massificazione e dall'amplificazione spettacolare dei mass-media, che ne privilegiano sovente l'aspetto economico su quello ideale — corre il rischio di perdere tutti i suoi originari connotati e di risultare lo specchio fedele di una società in cui successo, notorietà e denaro vengono perseguiti con ogni mezzo. Ciò spiega come il desiderio di diventare «campioni», di acquisire celebrità, o più semplicemente di non apparire «sconfitti», induca talvolta l'atleta ad alterare le regole del gioco ed a mettere in atto condotte confliggenti con i doveri di lealtà e correttezza cui deve essere sempre improntata ogni pratica sportiva.

GUIDO VIDIRI

quella intellettuale è indiscussa per la stessa ammissione da parte dei due calciatori.

Entrambi hanno affermato di avere festeggiato in casa Peruzzi con un lauto pranzo la vittoria della loro squadra sul Benfica nella gara disputata per la competizione della coppa Uefa e, essendo preoccupati per l'aumento del loro peso, di aver ingerito, per «dimagrire» o «per bruciare i grassi» (secondo la dizione diversa da essi usata), ciascuno una «pasticca di Lipopill», che la madre del Peruzzi prende per la cura dimagrante. Tale tesi, sostenuta dalle sole dichiarazioni dei due incolpati, non è però convincente, soprattutto perché essi hanno fornito versioni diverse circa il tempo di assunzione del prodotto farmaceutico. Ma vi è di più. Il Peruzzi ha negato di conoscere che trattavasi di prodotto medicinale, ma tale ingenua affermazione è smentita dalla considerazione che la confezione di un medicinale è riconoscibile da chiunque, *ictu oculi*, e non è pensabile che la madre del Peruzzi tenesse sfuse le capsule di Lipopill. Inoltre, egli non è credibile quando afferma di aver appreso il nome del prodotto nel corso di una trasmissione televisiva; sarebbe stato sufficiente che si fosse rivolto a sua madre, dopo che era divenuto notorio l'esito delle analisi, per sapere il nome e riferirlo al presidente della società ed agli inquirenti.

I due incolpati hanno, dunque, detto una «bugia».

I difensori contestano che la responsabilità si possa far discendere da una bugia, perché in sé essa non ne costituisce la prova, la quale va ricercata anche nel contesto con tutti gli altri dati.

Tale affermazione è da condividersi. Senonché nel caso in esame la «bugia» non viene valutata per l'accertamento del fatto materiale, ma ai fini dell'indagine sull'elemento psicologico del fatto stesso. È ovvio, infatti, che il giudizio non può basarsi su ciò che gli incolpati hanno detto, ma su ciò che essi hanno fatto.

Se fosse rimasto inequivocabilmente accertato che i due incolpati avevano assunto il Lipopill per il motivo da essi prospettato, sarebbe stato possibile dissertare sulla «buona fede», la quale in definitiva si sostanzia nella «colpa».

Quest'ultima è costituita, si sa, da negligenza od imprudenza, le quali sono attribuibili alla disaccortezza, alla disattenzione od all'inosservanza di quelle cautele che avrebbero consentito di prevedere le conseguenze dell'azione. Ma per poter affermare che l'azione è ricollegabile ad uno dei due elementi integrativi è necessaria la prova che essa sia stata attuata, sempre che l'evento fosse voluto.

Poiché, per quanto precede, nella fattispecie non è credibile che la «fentermina» sia stata assunta con le capsule di Lipopill, discende di conseguenza che l'ingerimento è avvenuto in maniera diversa.

A tal proposito va rilevato che il giudice non è tenuto ad accertare la ragione e l'occasione perché non occorre, per la sussistenza del dolo, la prova della conoscenza dell'antigiuridicità e dell'immoralità dell'azione da parte del colpevole, ma è sufficiente che l'evento sia la conseguenza della sua condotta cosciente.

Il divieto dell'uso delle sostanze dopanti è categorico e tutti i tesserati sono a conoscenza del nome di tali sostanze, perché viene loro notificato il relativo elenco. Pertanto, al momento dell'assunzione, l'atleta, a causa di tale conoscenza, si rappresenta l'evento e nella sua azione sussiste quell'elemento volitivo, cui si è fatto riferimento.

Le suddette argomentazioni confermano la responsabilità del Peruzzi e del Carnevale, i quali hanno assunto la «fentermina», nonostante che fossero a conoscenza che essa era tra le sostanze vietate agli atleti. Il fatto, pertanto, è stato commesso con dolo, essendo stata compiuta l'assunzione con perfetta coscienza e volontà.

Non resta che esaminare il motivo del reclamo relativo all'eccessività della sanzione.

È fuori dall'indagine del giudice disciplinare anche la ricerca delle caratteristiche delle sostanze vietate, poiché nel regolamento dell'Uefa e nell'elenco compilato a cura della Fmsi non vi è alcuna distinzione tra sostanze più stimolanti o meno stimolanti. Pertanto, sul piano del trattamento sanzionatorio, non ha

alcuna influenza l'accertamento della maggiore o minore efficacia della «fentermina» sulle capacità agonistiche dell'atleta.

Ciò posto, questa commissione concorda con i primi giudici sulla gravità del fatto.

Il divieto di usare sostanze dopanti è stato disposto, oltre che a tutela della salute dell'atleta, soprattutto dalla determinazione di una concreta difesa contro la slealtà e la rettitudine sportiva. L'atleta che ad essa ricorre danneggia l'immagine dello sport e l'uso è l'espressione di una condotta moralmente scorretta verso tutti gli altri protagonisti dello sport, perché i tesserati, i curatori delle discipline sportive, i tifosi, gli spettatori, insomma tutti attendono che gli atleti gareggino con quella lealtà attinente, non sono a quella materiale, ma soprattutto a quella morale.

Non costituisce, poi, circostanza attenuante l'unicità dell'episodio. Anche se l'episodio è unico, la responsabilità non è diminuita, perché la norma sanzionatoria colpisce il comportamento antisportivo, il quale se ripetuto comporta l'aumento della sanzione per l'applicazione della recidiva ed è quindi rilevante la ripetizione della violazione, non l'unicità dell'episodio.

La gravità del fatto e tutti gli altri elementi riferibili al modo, all'occasione ed al contegno dei colpevoli giustificano la quantità della sanzione inflitta, la quale, d'altra parte, non è affatto rilevante, ma è stata determinata in misura equa anche in relazione alla natura dell'azione ed all'intensità del dolo.

Deve egualmente essere confermata la responsabilità indiretta dell'A.S. Roma, desunta, come dispone l'art. 32 c.g.s., dal numero e dalla qualità dei due calciatori responsabili del fatto addebitato. Inoltre l'importo dell'ammenda non è eccessivo, essendo stato contenuto al di sotto della media edittale.

Al rigetto del reclamo consegue la condanna all'incameramento delle relative tasse.

Per questi motivi, la Caf, riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Roma e dai calciatori Carnevale Andrea e Peruzzi Angelo, li respinge.